



## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Al Presidente della SIR  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Segreterie generali, delle  
Segreterie tecniche e delle Unità di coordinamento  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei  
Centri

e p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Prorettore Vicario  
Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: Nota interpretativa PROC\_REG\_SIC\_52\_20/2/2010 della Procura Regionale della Corte dei Conti sull'applicazione del Codice di giustizia contabile in Sicilia.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ha trasmesso la nota interpretativa di cui in oggetto, allegata alla presente circolare, al fine rammentare alle pubbliche amministrazioni gli obblighi legali introdotti o ribaditi dal d. lgs. 26 agosto 2016, n.174 "Codice di giustizia contabile" (di seguito Codice) e di agevolarne l'applicazione.

### **Digitalizzazione e dematerializzazione**

L'art. 6 del Codice prevede, al comma 1, che *"i giudizi innanzi alla Corte dei Conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

In merito, la Procura evidenzia che per le amministrazioni pubbliche l'uso della PEC è obbligatorio e, conseguentemente, le segnalazioni di danno e qualsiasi altra comunicazione devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, via posta elettronica ordinaria su *"documento nativo digitale o su documento analogico digitalizzato"*. Solo in casi eccezionali, ad esempio indisponibilità dello scanner, si può derogare dalle superiori indicazioni.

### **Obbligo di denuncia del danno erariale**

L'obbligo di denuncia del danno erariale alla procura della Corte dei Conti territorialmente competente è un dovere tipico del dipendente pubblico, già previsto dall'art. 20 del D.P.R.n. 3/1957 (abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. c), dell'allegato 3 del Codice). Tale obbligo assume una maggiore rilevanza nel caso in cui il danno erariale a carico del responsabile si presciva, in quanto, in tal caso, essendo l'inadempimento stesso che perfeziona la condotta illecita, ne risponde il soggetto che ha omesso o ritardato la denuncia.

L'oggetto della denuncia consiste, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del predetto Codice nei *"fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali"* e il contenuto della denuncia riguarda *"una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la"*

*quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”.*

Pertanto, il contenuto minimo della denuncia è costituito da tre elementi di natura oggettiva:

1. l'esposizione dei fatti “precisa e documentata”;
2. l'individuazione delle “violazioni commesse”;
3. le conseguenze lesive per l'erario (“indicazione del danno”) e, se possibile, la sua quantificazione.

Il denunciante ha, in ogni caso, la facoltà di arricchire la denuncia con ulteriori elementi in suo possesso che possono rendere più agevole e completa la valutazione.

Il grado di completezza della denuncia, inoltre, dipende dalla posizione del denunciante; infatti, maggiori dettagli sono dovuti in caso di denuncia da parte di soggetti interni all'amministrazione danneggiata, che dovrà essere più particolareggiata e fornire l'indicazione anche degli organi o dei funzionari presunti responsabili in base al regime di competenze interne.

Pertanto, l'obbligo di denuncia non si riterrà adempiuto in caso di segnalazioni lacunose o incomplete.

La denuncia, inoltre, deve essere tempestiva ed immediata. Il denunciante, qualora per ragioni di tempestività, abbia presentato una segnalazione non esaustiva è tenuto ad integrarla. Rientra nell'obbligo integrativo l'onere di informare la procura contabile sugli esiti dei giudizi civili e penali pendenti connessi alla fattispecie oggetto della denuncia originaria.

I destinatari dell'obbligo di denuncia sono, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, “*i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi*”. Pertanto, l'obbligo ricade anche sui cosiddetti “responsabili di struttura intermedia”, che nel nostro Ateneo si possono individuare nei Responsabili delle Segreterie Generali e Tecniche e delle Unità di coordinamento tecnico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 52, comma 2, gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni e i dipendenti incaricati di funzioni ispettive sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al Procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

### **Obbligo di autotutela**

Il comma 6 del predetto art. 52 impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo “*di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.*”.

Pertanto, l'amministrazione denunciante non può limitarsi a presentare la segnalazione alla Procura ma deve intervenire attivamente e tempestivamente per limitare il danno.

Inoltre, secondo la Procura Regionale, il predetto obbligo è “perdurante”, per cui, in caso di costituzione di parte civile in processo penale contro propri dipendenti con condanna generica da liquidarsi in sede civile, è obbligo della stessa amministrazione agire tempestivamente per il ristoro dei danni subiti. Infatti, l'inerzia o l'inadempimento volontari potrebbero comportare anche ipotesi di reato, quali il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) o l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

### **Costituzione in mora**

Spesso le amministrazioni danneggiate reiterano automaticamente atti di costituzione in mora nonostante il relativo procedimento contabile non si sia mai instaurato o sia stato concluso con archiviazione.

Pertanto, è opportuno in tali circostanze interpellare, in tempi congrui, la Procura regionale per ottenere informazioni in proposito e sarà la stessa Procura a indirizzare l'amministrazione al rinnovo della costituzione in mora, qualora sia ancora necessaria e attuale l'interruzione dei termini prescrizionali.

### **Pronunce su difetto di giurisdizione**

Nell'ipotesi in cui il giudice contabile o la Corte di Cassazione dovessero individuare la giurisdizione di un altro giudice, ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'amministrazione danneggiata è obbligata a riproporre la causa davanti al giudice competente entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Nel caso in cui si rilevi la giurisdizione del giudice contabile, occorre invece trasmettere la sentenza al Procuratore Regionale della Corte dei Conti senza ritardo e, comunque, entro un mese dalla sua pubblicazione.

### **Esecuzione delle sentenze di condanna**

Relativamente all'esecuzione delle sentenze di condanna, il Legislatore ha dettato un articolato normativo (artt. 212-216) contenente gli obblighi esecutivi dell'amministrazione creditrice e i correlati poteri di impulso e vigilanza del Pubblico Ministero contabile, individuando due livelli di responsabilità, uno esecutivo, in capo al responsabile del procedimento di esecuzione, ed uno gestionale, in capo al titolare della Struttura di esecuzione.

Infatti, ai sensi dell'art. 214 del Codice di giustizia contabile, l'attività esecutiva deve essere svolta da un ufficio di rango dirigenziale denominato "Struttura di esecuzione", designato con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione.

Pertanto, con delibera assunta dagli organi collegiali di governo dell'Ateneo nelle sedute del 27 luglio 2020, è stata istituita la predetta Struttura di esecuzione dell'Università presso la Direzione Generale - quale ufficio di rango dirigenziale incaricato dello svolgimento dell'attività di riscossione del credito riconosciuto dalla decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale o per sanzione pecuniaria – la cui responsabilità è attribuita al Direttore Generale Avv. Francesco Bonanno.

\*\*\*\*\*

Si raccomanda, pertanto, alle strutture in indirizzo la massima e capillare diffusione a tutte le articolazioni delle presente circolare e della nota interpretativa allegata nonché la puntuale e accurata osservanza delle superiori indicazioni.

Il Direttore Generale  
Avv. Francesco Bonanno  
Firmato digitalmente

R.p.a.: Dott.ssa Maria Ordile